



Sentenza n. 266/2020

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

composta dai seguenti magistrati:

dott. Antonio **GALEOTA** Presidente

dott. Angelo **BAX** Consigliere

dott. Nicola **RUGGIERO** Consigliere-relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **61279** del registro di Segreteria, instaurato a istanza della Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale nei confronti del Sig.:

-FEDELI Roberto (C.F.: FDL RRT 53P29 H980N), nato a San Marcello Pistoiese (PT) il 29 settembre 1953, ivi residente in via Porta Apiciana n. 562/D, rappresentato e difeso dall'Avv. Marica Bruni, come da delega a margine della memoria di costituzione depositata il 14 febbraio 2020 ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Pistoia, Piazzetta Romana n. 1 (con richiesta di ricevere le comunicazioni al n. fax 0573 307838 o alla pec: marica.bruni@pec.avvocatipistoia.it);

VISTO l'atto di citazione della Procura Regionale depositato presso questa Sezione Giurisdizionale in data 11 febbraio 2019;

ESAMINATI gli atti ed i documenti di causa;

	UDITI nella pubblica udienza del giorno 1 luglio 2020,	
	celebrata con l'assistenza del Segretario, dott.ssa Paola Altini, il	
	Magistrato relatore Cons. Nicola Ruggiero, il rappresentante del	
	Pubblico Ministero in persona del Procuratore regionale, Cons.	
	Acheropita Mondera, nonché l'Avv. Marica Bruni per il convenuto	
	Fedeli;	
	Rilevato in	
	FATTO	
	1. Con atto di citazione depositato l'11 febbraio 2019, ritualmente	
	notificato, la Procura Regionale presso questa Sezione	
	Giurisdizionale - previo invito a dedurre ai sensi dell'art. 67 del d.lgs	
	n. 174/2016 - conveniva in giudizio il Sig. FEDELI Roberto , nella	
	qualità, rivestita all'epoca dei fatti, di Dirigente e Responsabile	
	dell'Ufficio Tecnico Urbanistico della Comunità Montana Appennino	
	Pistoiese (le cui funzioni, con decorrenza 1.12.2012, sono state	
	attribuite alla Provincia di Pistoia in forza degli artt. 66, comma 1,	
	e 78 bis L.R. Toscana n. 68/2011, come aggiunto dall'art.23 L.R.	
	Toscana n. 59/2012, con subentro della Provincia in tutti rapporti	
	giuridici pendenti già facenti capo alla Comunità Montana).	
	Tutto ciò al fine di ottenerne la condanna al pagamento, in favore	
	della Provincia di Pistoia, dell'importo complessivo di euro	
	303.116,68 (ovvero della diversa somma che risulterà in corso di	
	causa), oltre interessi legali, rivalutazione e spese di giudizio.	
	Nello specifico, nell'atto di citazione la Procura contabile	
	rappresentava di aver ricevuto i provvedimenti di licenziamento	
	2	

	(trasmessi con nota prot. n. 5017-2.9 del 26 luglio 2012 del	
	Presidente dell'Ufficio Procedimenti Disciplinari dell'ex Comunità	
	Montana Appennino Pistoiese), adottati nei confronti di due	
	funzionari della predetta Comunità (Sig.ra Apolito Rosa e Sig. Fedeli	
	Roberto, odierno convenuto), in relazione ad una condotta ritenuta	
	rilevante (anche) dal punto di vista della responsabilità erariale,	
	consistita nella presunta, illegittima anticipazione di somme in	
	acconto alla ditta C.T. CRANE TEAM srl per i lavori di manutenzione	
	straordinaria del tratto funiviario MB02 Doganaccia-Croce Arcana.	
	L'attività istruttoria, conseguentemente delegata alla Guardia di	
	Finanza con nota n. 0004193 del 10 luglio 2014 e sfociata nella	
	relazione prot. n. 0367116 del 2 dicembre 2014, avrebbe fatto	
	emergere quanto segue.	
	Il primo tratto della richiamata funivia collocata sull'Appennino	
	Pistoiese (Doganaccia-Cutigliano), era oggetto di interventi di	
	ammodernamento, conclusisi con l'inaugurazione nell'aprile 2014.	
	Per contro, il secondo tratto (Doganaccia-Croce Arcana) rimaneva	
	chiuso al pubblico per la scadenza della revisione quarantennale, in	
	attesa di lavori di ammodernamento.	
	Ai fini della programmazione e realizzazione di detti lavori da parte	
	della Comunità Montana, il dott. Fedeli, nella veste di Dirigente	
	dell'U.T.U. della Comunità, in data 1 ottobre 2009 redigeva una	
	perizia, individuando gli interventi necessari al corretto	
	funzionamento del tratto di funivia Doganaccia-Croce Arcana, sita	
	nel Comune di Cutigliano (PT).	

	Tale perizia individuava non solo le condizioni tecniche, ma anche	
	quelle relative alla fatturazione ed al pagamento dell'importo	
	contrattuale.	
	In particolare, essa, tra le condizioni economiche, oltre ai normali	
	pagamenti per i vari SAL e quelli a conclusione dei lavori, prevedeva	
	anche il versamento alla ditta esecutrice dei lavori del "30% + IVA	
	<i>all'ordine, con pagamento mezzo B.B. 30 gg d.f.f.m."</i>	
	Nondimeno, tale pagamento "all'ordine" non avrebbe trovato	
	giuridico fondamento nella normativa in materia di appalti pubblici,	
	in vigore all'epoca dei fatti.	
	Quest'ultima, infatti, avrebbe consentito l'anticipazione (e non	
	all'ordine) del 30% dell'importo contrattuale nella sola ipotesi,	
	diversa da quella all'esame, di lavori pubblici co-finanziati	
	dall'Unione europea.	
	In ogni caso, con delibera n. 78 del 30 ottobre 2009, la Giunta della	
	Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese approvava l'intervento	
	per la manutenzione straordinaria del tratto di funivia Doganaccia-	
	Croce Arcana, per un importo complessivo di euro 1.200.000,00,	
	così finanziati:	
	-euro 600.000,00 da fondi CIPE, di cui alla delibera n. 3/06,	
	assegnati alla Regione Toscana con decreto n. 2649 del 3 giugno	
	2008;	
	-euro 600.000,00 da fondi interni, derivanti da quota parte dei	
	maggiori oneri riconosciuti per la ristrutturazione del tratto	
	precedente Cutigliano-Doganaccia, di cui al decreto della Regione	

		Toscana n. 5845 del 1 dicembre 2008.	
		La Giunta approvava i lavori sulla base della <i>"perizia progettuale predisposta dal dirigente dell'Ufficio Tecnico Urbanistico-dr. Roberto Fedeli."</i> , nominando lo stesso Responsabile del Procedimento.	
		Con determinazione n. 542 del 12 novembre 2009, il dott. Fedeli approvava il bando di gara d'appalto integrato, contenente, al punto 17, l'indicazione relativa al finanziamento dei lavori con <i>"Fondi propri-Giunta R. Toscana-Fondi CIPE"</i> .	
		In seguito, il medesimo dirigente approvava, con determinazione n. 654 del 30 dicembre 2009, il verbale di gara, con il quale i lavori per la ristrutturazione del tratto di funivia Doganaccia-Croce Arcana erano assegnati alla CT CRANE TEAM srl.	
		Con successiva determinazione n. 100 del 26 febbraio 2010, il dott. Fedeli approvava lo schema di contratto d'appalto integrato, il cui art. 7 <i>"Corrispettivo dell'appalto"</i> , prevedeva che <i>"..Il pagamento delle prestazioni in corso d'opera avverrà a stati di avanzamento lavori completamente eseguiti e contabilizzati dal Direttore dei Lavori..."</i> , senza alcun riferimento al pagamento del <i>"30% + IVA all'ordine, con pagamento mezzo B.B. 30 gg d.f.f.m."</i> (riferimento, per contro, contenuto nel capitolo relativo alle <i>"Condizioni di pagamento"</i> della perizia).	
		In data 5 marzo 2010, il Segretario Generale della Comunità Montana dell'Appennino Pistoiese, dott.ssa Rosa Apolito, rogitava il <i>"Contratto d'appalto integrato per la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per manutenzione straordinaria della Funivia</i>	

	<i>bifune a va e vieni MB02 Doganaccia-Croce Arcana</i>	tra il dott.
	Roberto Fedeli, quale Dirigente UTU della Comunità, ed il Sig. Maio	
	Nicola, procuratore speciale della società aggiudicataria CT CRANE	
	TEAM srl.	
	Il medesimo contratto, all'art. 7, conteneva (nuovamente) il	
	richiamo al 30% come anticipazione sul corrispettivo dell'appalto,	
	prevedendo, in particolare, che <i>"..Le condizioni di pagamento</i>	
	<i>saranno le seguenti: anticipazioni del 30% + IVA dalla data della</i>	
	<i>comunicazione scritta di cui all'art. 3 del Responsabile del</i>	
	<i>Procedimento..."</i>	
	In data 25 marzo 2010, la CT CRANE TEAM srl emetteva la fattura	
	n. 23/10 per complessivi euro 298.316,04, per richiedere	
	l'anticipazione.	
	Il 25 maggio 2010, il dott. Fedeli, con la determinazione n. 281,	
	autorizzava la liquidazione della fattura.	
	Nondimeno, secondo la Procura contabile, l'art. 7 del contratto di	
	appalto integrato (nella parte prevedente l'anticipazione del 30%	
	dell'intero corrispettivo), risulterebbe illegittimo.	
	Esso si porrebbe, infatti, in contrasto con l'art. 5, comma 1, del d.l.	
	n. 79 del 1997, alla cui stregua <i>"È fatto divieto alle amministrazioni</i>	
	<i>pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 3</i>	
	<i>febbraio 1993, n. 29 , ed agli enti pubblici economici di concedere,</i>	
	<i>in qualsiasi forma, <u>anticipazioni del prezzo in materia di contratti di</u></i>	
	<i><u>appalto di lavori, di forniture e di servizi, con esclusione dei contratti</u></i>	
	<i><u>già aggiudicati alla data di entrata in vigore del presente decreto e</u></i>	
	6	

di quelli riguardanti attività oggetto di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con quelle di cui al presente comma..”.

La richiamata disposizione consentirebbe, dunque, l'erogazione, da parte di Amministrazioni pubbliche, di anticipazioni sul prezzo del contratto d'appalto di lavori, forniture e servizi solo in presenza di appalti aventi ad oggetto attività co-finanziate dall'Unione Europea. Tale ipotesi non ricorrerebbe nella fattispecie all'esame, connotata dall'utilizzazione unicamente di fondi statali, stanziati con legge n. 140/99, come asseritamente confermato dalla nota del 23 settembre 2014, prot. n. AOOGR/230266 del Responsabile della Direzione Generale dei Diritti di Cittadinanza e Coesione Sociale della Regione Toscana, all'uopo richiamata.

L'Organo requirente evidenziava, inoltre, che l'art. 10 del contratto con la società C.T. CRANE TEAM srl dava atto della “..avvenuta costituzione della polizza fideiussoria assicurativa n. 6006162 per cauzione definitiva rilasciata da Arfin spa – Compagnia di Assicurazioni e Riassicurazioni...prestata a garanzia dei lavori di cui all'art. 113, comma 1 del decreto legislativo n. 163 del 2006 e successive modifiche ed integrazioni, con somma garantita di euro 52.079,28”.

Aggiungeva che la società aggiudicataria C.T. CRANE TEAM srl, dopo aver incassato “l'anticipazione” e senza aver eseguito i lavori, veniva dichiarata fallita dal Tribunale di Milano con sentenza n. 587

del 22 luglio 2011.

La Comunità Montana, in data 2 novembre 2011, avanzava ricorso per l'ammissione al passivo del fallimento per euro 289.912,74, quale importo corrisposto all'impresa in assenza di regolare esecuzione dei lavori, senza ottenere riscontro positivo.

Conseguentemente, la Comunità Montana, con determinazione n. 397 del 10 novembre 2011, disponeva la risoluzione *ipso iure* del contratto d'appalto, provvedendo, in data 16 aprile 2012, a richiedere alla ARFIN spa l'escussione della polizia fideiussoria n. 6006182 del 3 febbraio 2010, al fine di recuperare almeno una parte del danno patito.

Anche tale tentativo si rivelava infruttuoso, essendo stata la ARFIN posta in liquidazione coatta amministrativa, giusta decreto ministeriale del 6 dicembre 2010, pubblicato sulla G.U. del 14 dicembre 2010, con conseguente cessazione della copertura di tutte le polizze emesse, una volta trascorsi 60 gg dalla pubblicazione (art. 169 del d.lgs n. 209/05).

2. Nella vicenda testé delineata, l'Organo requirente individuava la responsabilità amministrativa, a titolo di colpa grave, del dott. Roberto Fedeli, in relazione ai danni asseritamente subiti dalla Provincia di Pistoia (subentrata in tutti rapporti giuridici pendenti, già facenti capo alla disciolta Comunità Montana, a seguito dell'attribuzione alla Provincia stessa, con decorrenza 1.12.2012, delle relative funzioni, in forza della L.R. n. 68/2011 e s.m.i.).

Nello specifico, al predetto Fedeli la Procura erariale addebitava di

	aver serbato una condotta particolarmente grave e negligente nella	
	gestione della pratica relativa ai lavori della Doganaccia (pratica da	
	lui gestita direttamente ed interamente), provvedendo in	
	particolare a:	
	a) redigere la perizia del 1 ottobre 2009, con l'inserimento della	
	previsione, ritenuta illegittima, del pagamento "all'ordine" del 30%	
	dell'importo contrattuale;	
	b) sottoscrivere, in rappresentanza della Comunità, il contratto	
	definitivo, contenente, all'art. 7, la suddetta previsione illegittima	
	ovvero la previsione illegittima e dannosa del pagamento alla	
	società affidataria di una " <i>anticipazione</i> " sull'importo dei lavori.	
	Tale ultima previsione, secondo quanto dichiarato dal convenuto	
	alla Guardia di Finanza, è stata inserita dal Fedeli lo stesso giorno	
	del contratto definitivo, a modifica dell'originaria previsione (30%	
	all'ordine) asseritamente riconducibile ad un errore del proprio	
	Ufficio nella redazione della bozza di contratto;	
	c) autorizzare, due mesi dopo la stipula del contratto ed in assenza	
	di esecuzione dei lavori, con determina n. 281 del 25 maggio 2010,	
	il pagamento della fattura n. 23 del 2010, emessa dalla CT CRANE	
	TEAM srl, quale " <i>anticipazione</i> " sull'importo pattuito.	
	In relazione alla medesima vicenda, il dott. Fedeli era oggetto di un	
	procedimento disciplinare, conclusosi con il licenziamento, e di un	
	procedimento penale per il delitto di abuso d'ufficio ex art. 323 c.p.,	
	per avere riconosciuto alla soc. CT CRANE TEAM srl una	
	anticipazione sul corrispettivo dei lavori della Doganaccia,	
	9	

	nonostante gli stessi fossero stati interamente finanziati con fondi	
	statali e non comunitari.	
	Il richiamato procedimento penale, nell'ambito del quale la	
	Provincia di Pistoia dispiegava costituzione di parte civile, a seguito	
	della richiesta di rinvio a giudizio dell'8 giugno 2015, sfociava, da	
	ultimo, nella sentenza n. 322 del 28 febbraio 2017 del Tribunale	
	Penale di Pistoia, statuente l'assoluzione dell'imputato con la	
	formula " <i>perché il fatto non costituisce reato</i> ".	
	Dalla condotta del dott. Fedeli, per quanto di specifico rilievo nella	
	presente sede gius-contale, sarebbe derivato un danno complessivo	
	a carico della Provincia di Pistoia di euro 303.116,68 , quale	
	risultante dalla sommatoria dei seguenti importi (pagg. 8 e 9	
	dell'atto di citazione):	
	a) euro 298.316,04 , quale somma illegittimamente versata, in	
	assenza di controprestazione, alla soc. CT CRANE TEAM srl, poi	
	fallita, a titolo di " <i>anticipazione</i> ", vietata dalla legge, sul prezzo	
	contrattuale per i lavori da effettuarsi (e non effettuati).	
	In relazione a tale voce di danno, il dott. Fedeli risulta essere stato	
	costituito in mora con atto prot. n. 8923 del 9 maggio 2018	
	dell'Avvocatura della Provincia di Pistoia;	
	b) euro 4.620,54 , a titolo di spese relative alla costituzione di	
	parte civile nel processo penale, consistenti nel compenso	
	corrisposto al legale esterno (mandato di pagamento n. 03137 del	
	13 settembre 2017);	
	c) euro 180,10 , a titolo di spese, quantificabili in 10 ore lavorative,	

	connesse all'impegno del personale dell'Avvocatura prov.le per	
	l'istruzione della pratica.	
	Infine, l'Organo requirente si soffermava, per contestarne la	
	fondatezza, sulle eccezioni e argomentazioni difensive formulate dal	
	dott. Fedeli in sede di risposta all'invito a dedurre.	
	Nello specifico, affermava l'infondatezza della dedotta eccezione di	
	prescrizione e sosteneva, tra l'altro, l'impossibilità di ravvisare la	
	colpa grave in capo al Segretario rogante il contratto d'appalto (per	
	non aver ravvisato la difformità tra il contratto definitivo redatto	
	dall'Ufficio del Fedeli e la bozza già visionata e ritenuta corretta dal	
	predetto Segretario).	
	Infine, rimarcava la possibilità di trarre elementi di conferma della	
	propria impostazione accusatoria dalla decisione del Tribunale	
	penale di Penale, per quanto statuyente l'assoluzione dell'imputato	
	(ma con la formula " <i>perché il fatto non costituisce reato</i> ", a ragione	
	della mancata dimostrazione del dolo intenzionale, comunque non	
	richiesto ai fini della responsabilità amministrativa).	
	3. Il convenuto FEDELI Roberto si è costituito in giudizio con	
	memoria depositata il 14 febbraio 2020, con il patrocinio dell'Avv.	
	Marica Bruni.	
	Con la predetta memoria, il convenuto ha, in primo luogo,	
	provveduto a richiamare integralmente le argomentazioni difensive	
	ed eccezioni dispiegate nelle deduzioni presentate in risposta	
	all'invito a dedurre, così sinteticamente riassumibili:	
	a) inerenza della contestazione disciplinare, sfociata	

	i) intervenuta prescrizione dell'azione erariale, sul presupposto del	
	decorso di più di 5 anni dal momento della conoscibilità in seno	
	all'Amministrazione dell'evento dannoso (anche perché collegato ad	
	un <i>iter</i> procedimentale cui sarebbe stata data ampia pubblicità) e	
	della intempestività della stessa costituzione di parte civile del 2016	
	(la quale sarebbe avvenuta a prescrizione ampiamente maturata);	
	l) disparità di trattamento rispetto al Segretario dell'Ente (dott.ssa	
	Rosa Apolito), non interessata da iniziative della Procura contabile,	
	benché autrice del rogito del contratto;	
	m) difetto di dolo e colpa grave, per la dedotta difficoltà nella	
	ricostruzione del fondo da cui era scaturito il finanziamento, tenuto	
	conto dei continui rinvii alla normativa europea contenuti nelle	
	delibere della Regione Toscana, con conseguente asserita	
	impossibilità di non ritenere la confluenza nello stesso di fondi della	
	Comunità Europea.	
	Tutto ciò a maggior ragione in presenza di un contratto d'appalto,	
	come sarebbe quello all'esame, d'importo superiore ai 500.000,00	
	euro, stipulato a corpo e con pagamenti, dunque, che non sarebbero	
	stati effettuati per stati di avanzamento, ma bensì sulla base di	
	importi percentuali corrispondenti a fasi prestabilite nel progetto	
	definitivo;	
	n) carattere indebito della richiesta delle spese legali sostenute	
	dalla Provincia per la costituzione di parte civile nel procedimento	
	penale, per l'asserita, evidente assenza del dolo occorrente per il	
	contestato abuso d'ufficio.	

	In altri termini, le spese della costituzione di parte civile, per	
	l'evidente inutilità della stessa, sarebbero imputabili unicamente	
	all'Amministrazione, anche alla luce del fatto che l'Ente avrebbe	
	potuto agire <i>a posteriori</i> con azione risarcitoria ove il procedimento	
	penale si fosse concluso con condanna dell'ex dirigente.	
	Il dott. Fedeli ha poi provveduto a contestare la fondatezza dell'atto	
	di citazione, riproponendo l'eccezione di prescrizione.	
	A tal riguardo, ha sostenuto l'intempestività dell'azione erariale, per	
	non essere stato notificato alcun atto interruttivo entro cinque dalla	
	pubblicazione del bando (18.11.2009), approvato con determina	
	dirigenziale n. 542 del 12.11.2009, attuativa della delibera della	
	Giunta esecutiva della Comunità n. 78 del 30.10.2009.	
	In ogni caso, la prescrizione dovrebbe ritenersi maturata anche se	
	si facesse coincidere l'esordio del termine prescrizionale con la data	
	del pagamento della prima fattura in favore della società	
	aggiudicataria (25.5.2010, data della determina dirigenziale n. 281	
	di autorizzazione della relativa liquidazione).	
	Sempre in punto di prescrizione, il convenuto ha sostenuto	
	l'inidoneità, a fini interruttivi, degli atti richiamati dalla Procura	
	contabile, ed in particolare della:	
	a) contestazione di addebito disciplinare (avvenuta il 30.6.2012), in	
	quanto asseritamente relativa all'appalto di altro tratto della funivia	
	(Cutigliano-Doganaccia) e, comunque, formulata in termini generici	
	ed errati (come sarebbe stato riconosciuto dal Tribunale del Lavoro	
	nell'ordinanza prima richiamata);	

	b) richiesta di rinvio a giudizio penale dell'8.6.2015, la quale	
	sarebbe intervenuta a prescrizione già maturata rispetto tanto alla	
	determina dirigenziale n. 542 del 12.11.2009 quanto alla determina	
	dirigenziale n. 281 del 25.5.2010.	
	Tutto ciò anche a ritenere che la richiesta in questione abbia in	
	generale i requisiti idonei per integrare un atto di messa in mora e	
	senza considerare l'inammissibilità di cause interruttive diverse da	
	quelle espressamente previste dalla legge;	
	c) costituzione di parte civile nel procedimento penale, la quale	
	sarebbe stata depositata dalla Provincia a prescrizione già	
	ampiamente maturata.	
	Il dott. Fedeli ha, inoltre, affermato l'assenza dell'elemento	
	soggettivo della colpa grave, sottolineando, in primo luogo, come	
	nessuno (organi di controllo e terzi, per quanto messi in condizione	
	di effettuare le opportune verifiche di correttezza) avrebbe mai	
	sollevato eccezioni di irregolarità al lungo <i>iter</i> procedimentale	
	seguito per ottenere il finanziamento pubblico per la realizzazione	
	dell'opera e per la successiva gara d'appalto.	
	Allo stesso modo, non sarebbe comprensibile la differente	
	valutazione del grado d'intensità della colpa rispetto alla dott.ssa	
	Apolito, la quale ha rogitato il contratto prevedente il pagamento	
	dell'anticipazione sull'importo dei lavori.	
	Tutto ciò a maggior ragione in quanto tale contratto avrebbe un	
	contenuto esattamente conforme a quanto deliberato dalla Giunta	
	con atto n. 78/09 e già favorevolmente vagliato dalla dott.ssa	

	Apolito.	
	Fra l'altro, anche il giudice penale darebbe atto, nella sentenza n.	
	322/2017, del fatto che i testi escussi (Apolito e Pellicci, ex	
	Segretario della Provincia) non avrebbero rilevato, all'epoca dei	
	fatti, nulla di irregolare nella condotta del convenuto, se non una	
	impropria utilizzazione del termine " <i>anticipazione</i> ".	
	Di più; secondo il convenuto, la difficoltà oggettiva del complesso	
	contesto finanziario che ha portato alla costituzione dei fondi	
	concessi per la realizzazione della funivia, comporterebbe	
	l'impossibilità di configurare, in capo allo stesso, la colpa grave, <i>sub</i>	
	<i>specie</i> di equivoca interpretazione personale di limpide disposizioni	
	di legge.	
	In altri termini, alla stregua della documentazione versata in atti,	
	sarebbe risultato ragionevole e/o fondato per il Fedeli ritenere il	
	concorso al finanziamento dell'opera anche di fondi della Comunità	
	Europea e, dunque, non invocabile la normativa oggetto di	
	contestazione.	
	Il predetto errore sarebbe stato ancor più scusabile, alla luce	
	dell'abbandono da parte di chi avrebbe dovuto supportare il Fedeli	
	dal punto di vista giuridico, considerate anche le sue specifiche	
	competenze di natura tecnica e non giuridica.	
	In conclusione, il convenuto ha chiesto:	
	a) il rigetto della pretesa erariale, per prescrizione e, comunque,	
	per infondatezza;	
	b) in denegata ipotesi, la riduzione secondo giustizia della pretesa	

	erariale.	
	La discussione della causa, già prevista per il 18 marzo 2020, è	
	stata rinviata d'ufficio, a ragione della nota emergenza	
	epidemiologica da COVID-19.	
	Con successivo decreto presidenziale del 27 maggio 2020, è stata	
	fissata l'odierna udienza.	
	4. Alla pubblica udienza del 1 luglio 2020, il Procuratore regionale,	
	Cons. Acheropita Mondera, ha, in primo luogo, affermato	
	l'infondatezza della proposta eccezione di prescrizione, quale	
	emergerebbe dagli atti indicati in citazione.	
	Ha sottolineato che la posizione della dott.ssa Apolito è stata	
	vagliata dalla Procura contabile e ritenuta non connotata da colpa	
	grave.	
	Ha rimarcato che il convenuto Fedeli ha rivestito un ruolo di assoluto	
	rilievo nella vicenda <i>de qua</i> , per aver gestito interamente la pratica,	
	predisposto la perizia e la bozza di contratto, sottoscritto il contratto	
	definitivo, nonché autorizzato il pagamento.	
	A tale ultimo riguardo, ha ribadito che tra l'emissione della fattura	
	da parte della CRANE srl ed il pagamento sarebbero intercorsi pochi	
	giorni, aggiungendo che l'assoluzione intervenuta in sede penale	
	sarebbe scaturita unicamente dalla rilevata assenza dell'elemento	
	psicologico -dolo intenzionale- richiesto per il delitto contestato in	
	quella sede (ma non già per la responsabilità erariale).	
	In conclusione, ha ribadito la richiesta di condanna nei termini di	
	cui all'atto di citazione.	

	L'Avv. Marica Bruni, per il convenuto Fedeli, ha ribadito la	
	fondatezza della dedotta eccezione di prescrizione dell'azione	
	erariale, sottolineando che le (contestate) modalità di pagamento	
	sarebbero previste già nella perizia allegata al bando pubblicato.	
	Ha, dunque, insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate	
	con la memoria di costituzione in giudizio.	
	Su richiesta del Giudice relatore, autorizzata dal Presidente, l'Avv.	
	Marica Bruni ha precisato che l'eccezione di prescrizione è limitata	
	solo alla prima voce di danno (anticipazione sul prezzo	
	contrattuale).	
	Considerato in	
	DIRITTO	
	1. In via preliminare, il Collegio è chiamato all'esame	
	dell' eccezione di prescrizione dell'azione erariale, formulata dal	
	convenuto Fedeli, con esclusivo riferimento alla voce di danno	
	rappresentata dall'anticipazione sul prezzo contrattuale, secondo	
	quanto precisato dalla difesa del medesimo convenuto all'odierna	
	udienza.	
	A tal riguardo, il Sig. Fedeli ha sostenuto l'intempestività dell'azione	
	erariale, per non essere stato notificato alcun atto interruttivo entro	
	cinque dalla pubblicazione del bando (18.11.2009), approvato con	
	determina dirigenziale n. 542 del 12.11.2009, attuativa della	
	delibera della Giunta esecutiva della Comunità n. 78 del	
	30.10.2009.	
	In ogni caso, sempre secondo il convenuto, la prescrizione dovrebbe	

	ritenersi maturata anche se si facesse coincidere l'esordio del	
	termine prescrizione con la data del pagamento della prima	
	fattura in favore della società aggiudicataria (25.5.2010, data della	
	determina dirigenziale n. 281 di autorizzazione della relativa	
	liquidazione).	
	Tutto ciò a maggior ragione alla luce dell'asserita inidoneità, a fini	
	interruttivi, degli atti richiamati dalla Procura contabile, ed in	
	particolare della:	
	a) contestazione di addebito disciplinare (avvenuta il 30.6.2012), in	
	quanto asseritamente relativa all'appalto di altro tratto della funivia	
	(Cutigliano-Doganaccia) e, comunque, formulata in termini generici	
	ed errati (come sarebbe stato riconosciuto dal Tribunale del Lavoro	
	di Pistoia nell'ordinanza del 7 aprile 2014);	
	b) richiesta di rinvio a giudizio penale dell'8.6.2015, la quale	
	sarebbe intervenuta a prescrizione già maturata rispetto tanto alla	
	determina dirigenziale n. 542 del 12.11.2009 quanto alla determina	
	dirigenziale n. 281 del 25.5.2010.	
	Questo anche a ritenere che la richiesta in questione abbia in	
	generale i requisiti idonei per integrare un atto di messa in mora e	
	senza considerare l'inammissibilità di cause interruttive diverse da	
	quelle espressamente previste dalla legge;	
	c) costituzione di parte civile nel procedimento penale, la quale	
	sarebbe stata depositata dalla Provincia a prescrizione già	
	ampiamente maturata.	
	Nondimeno, la predetta eccezione risulta infondata e va, come tale,	

	rigettata.	
	Sul punto, giova osservare che, in materia di responsabilità	
	amministrativo-contabile, ai sensi dell'art.1, comma 2, legge 20/94	
	e s.m.i., il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque	
	anni decorrenti dalla data in cui si è verificato il fatto dannoso,	
	ovvero, in caso di occultamento doloso del danno, dalla data della	
	sua scoperta.	
	Più in particolare, la costante giurisprudenza di questa Corte,	
	leggendo ed interpretando il richiamato art.1, comma 2, in	
	correlazione alla regola generale posta dall'art. 2935 c.c. (" <i>la</i>	
	<i>prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può</i>	
	<i>essere fatto valere</i> "), si è espressa nel senso che, ai fini della	
	decorrenza della prescrizione, non è sufficiente il compimento della	
	condotta illecita, ma occorre (anche) un evento dannoso avente i	
	caratteri della concretezza, dell' attualità e della conoscibilità	
	obiettiva da parte della Pubblica Amministrazione (così, tra le altre,	
	Corte Conti, Sez. giur. Toscana, n. 290/2017, n. 79/2017 e n.	
	355/2012; id., Sez. giur. Campania, n.143/2012).	
	In altri termini, il momento della esteriorizzazione obiettiva del	
	danno ingiusto costituisce il <i>dies a quo</i> della prescrizione, perché	
	solo nel momento in cui lo stesso si manifesta all'esterno diviene	
	obiettivamente percepibile e conoscibile, con la conseguenza che,	
	prima di questo momento, non è configurabile una inerzia	
	giuridicamente rilevante, in capo al titolare del diritto, nel far valere	
	il diritto stesso (in termini, Corte Conti, Sez. II, n. 132/2019).	
	20	

	Orbene, dall’ applicazione dei principi testé delineati alla fattispecie	
	vagliata in questa sede, emerge che l’esordio del termine	
	quinquennale di prescrizione coincide con la data della richiesta di	
	rinvio a giudizio penale (8.6.2015), non essendo stata	
	l’Amministrazione in grado di avvedersi, prima di tale data, secondo	
	criteri di ordinaria diligenza e con sufficiente grado di puntualità,	
	dell’illecito contestato al Fedeli, con il danno derivatone.	
	Per l’accertamento/rilevazione di tale illecito risultava, infatti,	
	necessaria la verifica di un presupposto (provenienza solo statale	
	dei fondi utilizzati per i lavori appaltati) non percepibile con	
	immediatezza da parte di soggetti non direttamente coinvolti nella	
	vicenda, ma solo all’esito di approfondimenti come quelli cui	
	sarebbe stato tenuto, per dovere d’ufficio, il Fedeli.	
	A tale ultimo riguardo, va rimarcato che negli atti attraverso i quali	
	si è dispiegata la vicenda per cui è causa (così, ad es., le delibere	
	giuntali n. 78/2009, di approvazione dell’intervento <i>de quo</i> , e n.	
	68/2010 di approvazione del progetto esecutivo, nonché le	
	determine dirigenziali n. 542 del 12 novembre 2009 di approvazione	
	del bando, n. 100 del 26 febbraio 2010 di approvazione dello	
	schema del contratto, nonché quella n. 281 del 25 maggio 2010 di	
	autorizzazione al pagamento dell’anticipo sul prezzo contrattuale),	
	per quanto adottati in forma espressa e resi pubblici con	
	pubblicazione sull’Albo pretorio della Comunità, non emerge, con	
	immediatezza, tale aspetto, fermo restando, come dirà meglio in	
	seguito a proposito dell’elemento psicologico, che il convenuto	
	21	

	Fedeli, per il ruolo rivestito, avrebbe dovuto e potuto accertarlo.	
	L'esordio del termine quinquennale di prescrizione va, dunque,	
	legato alla data – 8.6.2015- della richiesta di rinvio a giudizio penale	
	(rilevante, dunque, sotto il profilo del <i>dies a quo</i> e non quale atto	
	con efficacia interruttiva), siccome atto tale da far emergere	
	l'illegittimità/illiceità della clausola sull'anticipazione del prezzo	
	contrattuale, per la natura esclusivamente statale dei fondi utilizzati	
	per i lavori.	
	Il medesimo termine risulta allora essere stato tempestivamente	
	interrotto dalla notifica dell'invito a dedurre, avvenuta, in base agli	
	atti di causa, in data 18.9.2018 (sull'idoneità, a fini interruttivi della	
	prescrizione, dell'invito a dedurre, qualora contenga, come nel caso	
	all'esame, una rituale costituzione in mora, vedasi, tra le altre,	
	Corte Conti, Sez. riunite, 18 luglio 2007, n. 4; Corte Conti, Sez.	
	riunite, 20 dicembre 2000, n.14/QM; oggi art. 66 del codice della	
	giustizia contabile di cui al d.lgs n. 174/2016).	
	Con la notifica dell'atto di citazione (perfezionata il 13 marzo 2019)	
	il termine prescrizionale è stato, infine, interrotto per tutta la durata	
	del presente giudizio, ai sensi del combinato disposto degli artt.	
	2943 e 2945 c.c.	
	Né le conclusioni testé esposte risultano inficiate dal richiamo	
	operato dal convenuto ad altra pronuncia di prescrizione adottata	
	da questa Sezione nei suoi confronti (sentenza n. 70/2018),	
	siccome relativa a vicenda del tutto diversa, non oggetto di	
	procedimento penale e soprattutto dispiegatasi attraverso atti	

	espressi e/o pubblicati, (in quel caso) tali da far emergere con	
	immediatezza il contestato illecito erariale, con il relativo danno.	
	3. Con riferimento al merito della vicenda , il Collegio ritiene che	
	la pretesa erariale meriti accoglimento, sia pure nei termini e limiti	
	sottoindicati, con riferimento unicamente alla prima voce di danno	
	addebitata (euro 298.316,04 , quale somma illegittimamente	
	versata alla soc. CT CRANE TEAM srl, poi fallita, a titolo di	
	"anticipazione" sul prezzo contrattuale), ricorrendo, rispetto ad	
	essa, tutti i presupposti della contestata responsabilità	
	amministrativa.	
	Per contro, il Collegio è dell'avviso che la pretesa erariale vada	
	disattesa, per le ragioni di seguito meglio esposte, in relazione alle	
	altre due voci di danno contestate (euro 4.620,54 , a titolo di spese	
	relative alla costituzione di parte civile nel processo penale,	
	consistenti nel compenso corrisposto al legale esterno, come da	
	mandato n. 03137 del 13 settembre 2017, ed euro 180,10 , quali	
	spese, quantificabili in 10 ore lavorative, connesse all'impegno del	
	personale dell'Avvocatura prov.le per l'istruzione della pratica).	
	3.a) Nello specifico, con riferimento al danno da anticipazione sul	
	prezzo contrattuale, risulta pacifica la ricorrenza del cd rapporto	
	di servizio tra il convenuto Fedeli e l'Amministrazione danneggiata	
	(Comunità Montana Appennino Pistoiese, oggi Provincia di Pistoia),	
	avendo egli agito quale Dirigente e Responsabile dell'Ufficio Tecnico	
	Urbanistico della predetta Amministrazione.	
	Allo stesso modo, a giudizio del Collegio, possono ritenersi acclarate	

	2, con la giurisprudenza contabile ivi richiamata; id., Sez. I, 27	
	gennaio 2015, n. 80; id., Sez. III, 21 ottobre 2016, n. 542).	
	Il giudice contabile può, dunque, utilizzare e valutare, nel giudizio	
	per danno erariale, le risultanze penali, anche istruttorie, ai fini della	
	decisione di propria competenza (tra le tante, Corte Conti, SS.RR.	
	2 ottobre 1997, n. 68/A; Corte Conti, Sez. Giur. Bolzano, 13 marzo	
	2008, n. 1; Corte Conti, Sez. giur. Campania, n. 12 dicembre 2011,	
	n. 2057; Corte Conti, Sez. I, 27 gennaio 2015, n.80).	
	Orbene, nella fattispecie all’esame, viene in rilievo una pluralità di	
	atti, i quali, valutati nel loro complesso, depongono unicamente per	
	la responsabilità dell’odierno convenuto.	
	Ci si riferisce, in primo luogo, alla sentenza n. 322/2017, depositata	
	il 28 febbraio 2017, con la quale il Tribunale penale di Pistoia, in	
	relazione alla medesima vicenda vagliata in questa sede, ha assolto,	
	ma con la formula <i>“perché il fatto non costituisce reato”</i> , il Sig.	
	Fedeli dall’accusa di abuso d’ufficio, (accusa) incentrata sulla	
	violazione dell’art. 5, comma 1, del d.l. n. 79 del 1997.	
	Tutto ciò per non aver ritenuto provato il dolo intenzionale,	
	necessario ad integrare il predetto reato (ma non già la	
	responsabilità amministrativa, contestata in questa sede),	
	quantunque lo stesso giudice penale abbia significativamente	
	rilevato che <i>“..Residua un opinabile modo di gestire l’interesse</i>	
	<i>pubblico e desta sospetto il successivo fallimento non solo</i>	
	<i>dell’impresa appaltatrice ma anche della società che aveva prestato</i>	
	<i>fideiussione garantendo l’esecuzione dell’opera...”</i> (pag. 8 della	

motivazione).

Nello specifico, il giudice penale, nella decisione in questione (non dispiegante, in punto di esclusione della responsabilità, alcuna efficacia vincolante nel presente giudizio, siccome non rientrante tra le ipotesi di cui all'art. 652 c.p.p.) ha affermato che *"..Non vi sono quindi dubbi che i lavori fossero stati finanziati con fondi statali e non europei.*

*Nonostante quanto dichiarato dai testi Pellicci Franco e Romagnani
Sandra non è nemmeno dubbio che per i lavori di cui si tratta fu
fatta una vera e propria anticipazione (...)*

Su tale deposizione” (della Romagnani, impiegata che aveva seguito la procedura di gara per cui è causa) “ (che in definitiva qualifica la parola anticipazione nel contratto come frutto di un “errore”) deve osservarsi che non solo molto chiare le affermazioni della teste tanto più che dopo 20 gg. dalla stipula del contratto non potevano essere stati fatti rilevanti lavori da parte della CT Crane Team s.r.l. e che quindi anche a voler parlare di un pagamento “a corpo” alcuna giustificazione vi sarebbe stata” (pagg. 3 e 4 della motivazione).

Ha conseguentemente “..dato comunque per accertato che nella vera e propria anticipazione (si può disquisire su errori o malintesi, ma vi è stato un pagamento prima dell’inizio dei lavori e ciò è un’anticipazione “sotto qualsiasi forma” vietato dalla legge) della somma dovuta alla CT Crane Team srl vi è stata violazione di legge...” (così, pag. 4 della motivazione).

	Trattasi di valutazioni e conclusioni che il Collegio, pur all’esito	
	dell’attività di rivalutazione cui è lo stesso chiamato, ritiene del tutto	
	condivisibili, siccome trovanti puntuale conforto in elementi dotati	
	di indubbia valenza probatoria (anche) nella presente sede gius-	
	contabile, quali:	
	a) la documentazione attraverso la quale si è dispiegata la vicenda	
	per cui è causa (in particolare, il contratto d’appalto con la ditta	
	CRANE, materialmente predisposto dall’Ufficio del Fedeli e	
	sottoscritto dal Fedeli medesimo, quale prevedente, all’art. 7,	
	un’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale, alla data della	
	comunicazione scritta di cui all’art.3; l’atto, a firma del Fedeli, di	
	autorizzazione al pagamento della predetta anticipazione);	
	b) le testimonianze assunte in sede dibattimentale, univoche nel far	
	risaltare l’integrale finanziamento dei lavori con fondi statali (testi	
	Di Chiara, appartenente alla Guardia di Finanza, nonché Tacconi e	
	Brandani, ex funzionari regionali; pagg. 22 e ss delle motivazioni	
	della sentenza).	
	Del resto, ad analoghe conclusioni in punto di illegittimità/illiceità	
	della clausola di anticipazione <i>de qua</i> (e della riconducibilità della	
	stessa all’odierno convenuto) era giunta anche la Guardia di Finanza	
	all’esito dell’attività istruttoria all’uopo delegata dalla Procura	
	contabile, quale riportata nella relazione del 2 dicembre 2014, prot.	
	n. 367116/14.	
	Alla predetta relazione risultano significativamente allegate, tra	
	l’altro, due note della Regione Toscana, confermant la natura	
	27	

	interamente statale dei fondi utilizzati, ovverosia la nota della	
	Direzione Generale Diritti, Cittadinanza e Coesione Sociale in data	
	23.9.2014 (relativa ai fondi di cui al DRT n. 5845 dell'1.12.2008,	
	quota dei maggiori oneri riconosciuti per la ristrutturazione di altro	
	tratto di funivia) e quella della Direzione Generale Competitività del	
	sistema regionale del 24.9.2014 (relativa ai fondi di cui al DRT n.	
	2649 del 3.6.2008-delibera CIPE n. 3/06).	
	Può, dunque, ritenersi acclarato che il convenuto Fedeli, nella sua	
	qualità di Dirigente e Responsabile dell'Ufficio Tecnico Urbanistico	
	della Comunità Montana Appennino Pistoiese, abbia, tra l'altro:	
	a) sottoscritto, per conto dell'Amministrazione, il contratto	
	d'appalto con la società aggiudicataria CT Crane Team srl avente ad	
	oggetto <i>"la progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori per</i>	
	<i>manutenzione straordinaria della Funivia bifune a va e vieni MB02</i>	
	<i>Doganaccia-Croce Arcana"</i> .	
	Il predetto contratto, rogitato in data 5 marzo 2020 dal Segretario	
	Generale, dott.ssa Rosa Apolito, ma concretamente predisposto	
	dall'Ufficio del Fedeli (vedasi sul punto le dichiarazioni rese alla	
	Guardia di Finanza in data 18 novembre 2014 tanto dall'Apolito	
	quanto dal Fedeli), all'art. 7, conteneva il richiamo al 30% come	
	anticipazione sul corrispettivo dell'appalto, prevedendo, in	
	particolare, che <i>"..Le condizioni di pagamento saranno le seguenti:</i>	
	<i>anticipazioni del 30% + IVA dalla data della comunicazione scritta</i>	
	<i>di cui all'art. 3 del Responsabile del Procedimento..."</i> ;	
	b) autorizzato, con la determinazione n. 281 del 25 maggio 2010,	

la liquidazione della fattura n. 23/2010, per complessivi **euro**

298.316,04, emessa in data 25 marzo 2010 dalla CT CRANE TEAM

sulla base della predetta previsione contrattuale.

Tutto ciò in evidente ed insanabile contrasto con il divieto sancito

dall'art. 5, comma 1, del d.l. 28 marzo 1997, n. 79, come modificato

dalla legge di conversione 28 maggio 1997, n. 140, e poi dall'art.

61 legge 23 dicembre 1998, n. 448, alla cui stregua "È fatto divieto

alle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del

decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29 , ed agli enti pubblici

economici di concedere, in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo

in materia di contratti di appalto di lavori, di forniture e di servizi,

con esclusione dei contratti già aggiudicati alla data di entrata in

vigore del presente decreto e di quelli riguardanti attività oggetto

di cofinanziamento da parte dell'Unione europea. Sono abrogate

tutte le disposizioni, anche di carattere speciale, in contrasto con

quelle di cui al presente comma..”.

La richiamata disposizione, nel suo chiaro tenore letterale,

consente, infatti, l'erogazione, da parte di Amministrazioni

pubbliche, di anticipazioni sul prezzo del contratto d'appalto di

lavori, forniture e servizi solo in presenza di appalti aventi ad

oggetto attività co-finanziate dall'Unione Europea (ipotesi non

ricorrente nella fattispecie all'esame, per quanto sopra detto).

3.b) Le condotte illecite serbate dal convenuto Fedeli risultano

connotate da **colpa grave**, come fatto palese dall'estrema

noncuranza mostrata per la salvaguardia delle risorse finanziarie

	dell'Ente d'appartenenza e dalla chiarezza e specificità della	
	disposizione normativa violata.	
	La sussistenza della colpa grave risulta ulteriormente confermata	
	dalla circostanza per cui il Fedeli, come dallo stesso espressamente	
	ammesso nell'audizione innanzi alla Guardia di Finanza del 18	
	novembre 2014 (verbale riportato in allegato alla relazione della	
	stessa Guardia di Finanza del 2.12.2014, prot. n. 367116/14), non	
	ha effettuato specifici approfondimenti circa la provenienza	
	(interamente statale ovvero anche comunitaria) dei fondi utilizzati	
	per i lavori.	
	In altri termini, lo stesso convenuto ha ammesso di non avere	
	effettuato quelle verifiche, invero imposte dai suoi doveri di	
	servizio, necessarie per accertare la ricorrenza di un presupposto	
	indefettibile ai fini della legittimità dell'anticipazione concessa sul	
	corrispettivo contrattuale.	
	Tale omissione priva, a ben vedere, di ogni rilievo la stessa	
	argomentazione difensiva, volta a far risaltare la (asserita) difficoltà	
	nella rilevazione della natura (interamente statale o meno) dei fondi	
	utilizzati per i lavori.	
	Tutto ciò in disparte l'inconferenza, già rilevata dallo stesso giudice	
	penale (pag. 3 della motivazione della sentenza n. 322/2017, più	
	volte richiamata), del richiamo operato dal convenuto (nella	
	memoria di costituzione in giudizio ed ancora prima nelle	
	controdeduzioni) all'art.1, comma 5, legge n. 208/09 (in realtà,	
	208/1998), siccome legge prevedente sì il conferimento di fondi	
	30	

	comunitari, ma in funzione della finalità, del tutto estranea a quella	
	dell'intervento per cui è causa (manutenzione della funivia), di	
	promozione imprenditoriale nelle aree depresse.	
	Dalle condotte gravemente colpose del Fedeli è derivato a carico	
	dell'Amministrazione d'appartenenza, in termini eziologici , il	
	danno , rappresentato dalla somma erogata in favore della soc.	
	CRANE Team srl, a titolo di anticipazione sul prezzo contrattuale, in	
	quanto esborso non consentito in base alla normativa di riferimento.	
	Sul punto, va ribadito, in armonia con quanto condivisibilmente	
	osservato dal giudice penale (sentenza n. 322/2017 del Tribunale	
	di Pistoia; pag. 4 della motivazione), che tale esborso è intervenuto	
	prima ancora dell'inizio dei lavori.	
	Il predetto danno, in superamento delle argomentazioni difensive	
	sul punto, deve ritenersi certo, concreto ed attuale, nonostante il	
	credito dell'Amministrazione sia stato ammesso, in chirografo, al	
	passivo del fallimento della CRANE srl per l'importo di euro	
	389.912,74.	
	Sul punto, giova osservare che la giurisprudenza di questa Corte ha	
	costantemente rilevato l'insensibilità del giudizio di responsabilità	
	amministrativa, nei limiti di cui si dirà a breve, all'esperimento degli	
	ulteriori strumenti che l'ordinamento appresta per la tutela delle	
	pretese creditorie dell'Amministrazione (nel caso all'esame,	
	ammissione al passivo fallimentare del credito vantato nei confronti	
	della società destinataria dell'illegittima anticipazione sul prezzo	
	contrattuale).	
	31	

Nello specifico, "Pur ammettendo, infatti, un'incontestata interferenza tra detti rimedi - tale che, una volta che il credito sia stato integralmente soddisfatto, per effetto dell'assegnazione di una porzione dell'attivo fallimentare pari al credito dell'Amministrazione, l'azione di responsabilità amministrativa non sia più intentabile o, se già intentata, sia non più procedibile - quando, invece, come nel caso di specie, i rimedi alternativi non abbiano già condotto all'integrale soddisfacimento del credito, la mera circostanza che l'Amministrazione si sia insinuata al passivo nel fallimento di un debitore insolvente non rappresenta circostanza idonea a precludere la proponibilità (né la procedibilità) del giudizio di responsabilità.

Ciò in quanto il danno erariale contestato risulta, allo stato, già connotato da quei caratteri (certezza, attualità e concretezza) che consentono, al ricorrere delle altre condizioni di legge, di adottare una sentenza di condanna per il relativo risarcimento.

Ai fini della configurazione del danno, invece, non occorre che lo stesso sia anche «irreversibile», nel senso che, per il proficuo esercizio dell'azione di responsabilità amministrativa, non è necessario che il pregiudizio risulti non sanabile mediante il ricorso ad altri meccanismi soddisfattori della pretesa creditoria (in tal senso cfr. anche Sez. Sicilia n.221/2012).

Infatti, solo all'esito di tali rimedi alternativi, qualora essi sopraggiungano in fase di esecuzione della sentenza, potrà porsi la necessità di verificare l'avvenuto, effettivo ed integrale ristoro del

	(<i>alias</i> , della relativa obbligazione risarcitoria), quale statuito	
	dall'art.1, comma 1 quater, legge n. 20/94, introdotto dal d.l. n.	
	453/96 (<i>"Se il fatto dannoso è causato da più persone, la Corte dei</i>	
	<i>conti, valutate le singole responsabilità, condanna ciascuno per la</i>	
	<i>parte che vi ha preso"</i>), alla cui stregua non risulta possibile	
	attribuire al soggetto riconosciuto responsabile in sede gius-	
	contabile anche la quota di danno causalmente riconducibile alla	
	condotta di altri soggetti, per quanto non convenuti o non	
	convenibili nell'ambito del giudizio per danno erariale (in termini,	
	tra le altre, Corte Conti, Sez. giur. Toscana, 18 dicembre 2017, n.	
	290, richiamante Corte Conti, Sez. Campania, 3 maggio 2013, n.	
	604).	
	Orbene, nella fattispecie all'esame, alla luce delle circostanze del	
	caso concreto e del ruolo di assoluta preminenza rivestito dal Fedeli	
	(in quanto gestore dell'intero procedimento ed autore, all'interno	
	dello stesso, di plurime attività, quali, ad es., la predisposizione	
	della perizia, la sottoscrizione del contratto, prevedente l'illegittima	
	previsione dell'anticipazione sul prezzo contrattuale, e	
	l'autorizzazione all'indebito pagamento), il Collegio ritiene di	
	addebitare al Fedeli i 2/3 dell'importo contestato dalla Procura	
	attrice e, dunque, la somma di euro 198.877,36 (ovvero 2/3 di	
	euro 298.316,04).	
	In conclusione, per tutto quanto sopra detto, il Sig. Fedeli va	
	condannato al pagamento, in favore della Provincia di Pistoia	
	(subentrata, con decorrenza dall'1.12.2012, nella funzioni e nei	

	rapporti giuridici pendenti già facenti capo alla disciolta Comunità	
	Montana Appennino Pistoiese, in forza degli artt. 66, comma 1, e	
	78 bis L.R. Toscana n. 68/2011, come aggiunto dall'art.23 L.R.	
	Toscana n. 59/2012), dell'importo di euro 198.877,36 , a titolo di	
	danno per l'illegittima anticipazione sul prezzo contrattuale in	
	favore della soc. CRANE Team srl.	
	4. Il Collegio ritiene, per contro, che la pretesa erariale non possa	
	trovare accoglimento con riferimento alle altre due voci contestate	
	dalla Procura erariale.	
	Nello specifico, per quanto concerne il danno di euro 4.620,54 ,	
	rappresentato dalle spese relative alla costituzione di parte civile	
	nel processo penale, <i>sub specie</i> di compenso corrisposto al legale	
	esterno, il Collegio è dell'avviso che lo stesso non possa addebitato	
	al Sig. Fedeli.	
	Tutto ciò in quanto vengono in rilievo spese strettamente connesse	
	ad una attività giudiziaria (richiesta risarcitoria formulata	
	nell'ambito del processo penale), la quale, benché frutto di una	
	scelta legittima e discrezionale dell'Amministrazione, ha visto	
	comunque soccombere l'Amministrazione stessa.	
	Allo stesso modo, il pregiudizio di euro 180,10 , relativo alle	
	spese, quantificabili in 10 ore lavorative, connesse all'impegno del	
	personale dell'Avvocatura provinciale per l'istruzione della pratica,	
	non può essere imputato al Fedeli, siccome costo relativo ad attività	
	rientrante nei normali ed ordinari compiti istituzionali dei dipendenti	
	assegnati all'Avvocatura della Provincia di Pistoia.	

	5. In conclusione, alla luce di tutto quanto sopra esposto, il Sig.	
	Fedeli va condannato al pagamento, in favore della Provincia di	
	Pistoia (subentrata, con decorrenza dall'1.12.2012, nella funzioni e	
	nei rapporti giuridici pendenti già facenti capo alla disciolta	
	Comunità Montana Appennino Pistoiese, in forza degli artt. 66,	
	comma 1, e 78 bis L.R. Toscana n. 68/2011, come aggiunto	
	dall'art.23 L.R. Toscana n. 59/2012), dell'importo di euro	
	198.877,36 , a titolo di danno per l'illegittima anticipazione sul	
	prezzo contrattuale in favore della soc. CRANE Team srl.	
	Sulla predetta somma, da ritenersi già comprensiva di	
	rivalutazione, sono dovuti gli interessi, da computare come da	
	dispositivo.	
	Le spese di giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come	
	da dispositivo.	
	P.Q.M.	
	La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Toscana,	
	in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:	
	-RIGETTA l'eccezione di prescrizione dell'azione erariale,	
	formulata dal convenuto FEDELI ;	
	-RIGETTA la domanda attorea formulata nei confronti del Sig.	
	FEDELI Roberto , con riferimento alla voce di danno relativa alle	
	spese per la costituzione di parte civile nel processo penale ed alla	
	voce di danno concernente le spese per l'attività del personale	
	dell'Avvocatura prov.le impegnato nell'istruzione della pratica;	
	-CONDANNA il Sig. FEDELI ROBERTO al pagamento, in favore	

